

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2168

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, ANDREOTTI, MANCINO,
COMPAGNA, BIANCONI, FORLANI, CICCANTI, IERVOLINO,
MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MAGNALBÒ,
BASTIANONI, CALVI, MAGISTRELLI, MELELEO, MASCIONI,
CAVALLARO, ZAVOLI, DEL TURCO e GABURRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2003

—————

Interventi a favore delle università non statali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende consentire l'attribuzione di un ulteriore contributo, oltre quello già previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, a quelle università non statali ma parificate che contengano i costi delle tasse universitarie sulla media di quelle statali; che ne prevedano l'esonero totale agli aventi diritto ed ai portatori di *handicap* nonché dimostrino di avere una proporzione studenti-docenti di ruolo inferiore a 1/50 (vedi l'allegato).

La necessità di individuare i predetti requisiti ha permesso di constatare che all'interno delle università non statali parificate operanti sul territorio italiano, l'università di Urbino «Carlo Bo» ha una sua particolare specificità in quanto si trova in una posizione di assoluta primarietà rispetto ai requisiti richiesti.

L'università degli studi di Urbino «Carlo Bo» è infatti la sola università non statale italiana che invece di avvalersi delle libertà che questo *status* le concedeva, si è impegnata, soprattutto negli ultimi venti anni, a garantire la stessa qualità dei servizi delle università statali e agli stessi loro costi.

Lo dimostrano, oltre la generale percezione dell'utenza e perfino quella di un affidabile istituto di valutazione come il Censis, che nella sua annuale indagine sulla università italiana (Università. La grande guida 2002-2003, Censis - La Repubblica) mette l'ateneo urbinato nei gruppi di quelli statali - il numero dei docenti di ruolo e l'ammontare delle tasse.

Tutte le università non statali fanno fronte alle loro esigenze principalmente con questi due strumenti:

pochi docenti di ruolo (che hanno ovviamente alti costi) e molti docenti a con-

tratto, che costano circa un decimo, ma non assicurano la loro disponibilità al di là dell'esiguo numero di ore di lezione, né svolgono in sede l'indispensabile attività di ricerca;

tasse superiori, spesso di molto, alla media di quelle delle università statali.

L'università di Urbino è invece la seconda - dopo l'Università Cattolica del Sacro Cuore che però ha più sedi, più facoltà e in particolare annovera quella di medicina - per numero di docenti di ruolo ed è una delle due che mantengono le tasse (da euro 840 a euro 950) sulla media delle statali. Inoltre essa assicura - accollandosi un onere di circa 1,5 milioni di euro - l'esonero totale agli aventi diritto (attualmente circa 2000 studenti) e ai portatori di *handicap*, per i quali offre particolari servizi.

Grazie a questo sforzo, nella graduatoria predisposta dal Censis essa figura al quinto posto tra le università di media dimensione (da 20.000 a 40.000 studenti) e le sue facoltà scientifiche, secondo la banca dati dell'*Institute for scientific information* la pongono per la ricerca addirittura al primo posto tra le università italiane per indice di impatto (6,73 contro una media di 3,45). Tra le altre particolarità dell'università di Urbino possiamo citare i suoi collegi universitari, che sono i primi in Italia non solo per capienza (sia relativa agli studenti iscritti, sia assoluta), ma anche per la qualità che gli ha conferito un progettista come Giancarlo De Carlo; una biblioteca di 700.000 volumi (a cui si aggiungono oltre 120.000 donati dal compianto rettore Bo) e una disponibilità di circa 700 posti; un rapporto studenti-residenti che - rispetto a una media nazionale di 180/1000 - è di 1445/1000 e avvalorata con uno stupefacente riscontro numerico la definizione «di città *campus*» che la contraddistingue.

Tutto questo ha un prezzo che - fino a quando il processo di adeguamento ai parametri statali non ha raggiunto il livello attuale - una accorta programmazione e i più sopportabili costi di esercizio sono bastati a permettere un adeguato funzionamento. Ma adesso gli oneri della riforma, quelli imposti dai requisiti minimi e gli incrementi stipendiali del personale docente e non docente (in totale un migliaio di persone) cominciano a rendere la situazione insostenibile.

Soltanto contributi più cospicui permetteranno a questa Università di scongiurare la statalizzazione alla vigilia del cinquecentesimo anno dalla sua fondazione.

In effetti l'Ateneo Urbinate che, inconfutabilmente, rispetta i requisiti previsti dal presente disegno di legge, può essere definito «pubblico non statale» continuando a mantenere i vantaggi di un tranquillo luogo di studi a «dimensione di studente» con notevole sviluppo regionale ed interregionale ed un intervento finanziario da parte dello Stato decisamente inferiore (circa la metà) a quello che dovrebbe essere previsto in ipotesi di statalizzazione.

Si auspica che il presente disegno di legge venga approvato con estrema rapidità e che le sue finalità siano condivise dall'intero Parlamento.

ALLEGATO A)

UNIVERSITÀ	DOCENTI	STUDENTI	TASSE UNIVERSITARIE
Liuc-Castellanza	33	2.424	3.550/4.640
Lum Jean Monnet - Casamassima .	5	229	2.582
Università Commerciale L. Bocconi - Milano	213	10.947	1.502/8.112
Università Cattolica Sacro Cuore - Milano	1.386	38.297	1.230/4.438
Università IULM - Milano	66	8.297	3.400/4.600
Università Vita-Salute San Raffaele - Milano	71	696	2.750/6.210
Ist. Univ. Suor Orsola Benincasa - Napoli	30	11.657	688/1.193
Libera Università Campus Bio-Medico - Roma	51	484	620/4.500
LUISS - Roma	68	5.049	4.491/5.500
LUMSA - Roma	40	5.052	1.040/3.798
Università San Pio V - Roma	15	606	3.750
Università degli studi di Urbino ..	511	22.119	840/950

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

